

FONTI GIURIDICHE

1

- FONTI: Gli atti e i fatti mediante cui vengono poste e prodotte le norme giuridiche
 - La fonte è lo strumento tecnico predisposto o riconosciuto dall'ordinamento che serve a produrre il diritto oggettivo.
 - La fonte è l'atto per introdurre le norme nell'ordinamento.
- PRODUZIONE è data da:
 - **Autorità normativa** (soggetto investito di potere)
 - **Atto normativo** (comandano, vietano, autorizzano)

SISTEMA GIURIDICO ITALIANO

2

La varietà e molteplicità delle fonti richiede un criterio per il loro coordinamento:

- GERARCHICO
- CRONOLOGICO
- Per separazione di competenza(es. leggi regioni autonome)

SISTEMA GIURIDICO ITALIANO

3

L'ordinamento giuridico, per mezzo di fonti normative che costituiscono lo strumento tecnico, produce il diritto incontestabile

- E' di forma gerarchica ovvero di livelli di valenza (efficacia giuridica) con forza diversa:
- SUPERIORE
- INFERIORE (subordinate alle superiori)

EFFICACIA

- Gerarchica
- Ordine cronologico
- Specialità

GERARCHIA FONTI PRIMARIE

4

- COSTITUZIONE E LEGGI COSTITUZIONALI
fonti super-primarie, di supremazia su tutte le altre.

Nel nostro ordinamento nessuno può essere punito se non in forza di una Legge, entrata in vigore prima del fatto commesso (art 25 della costituzione).

- Codice civile e codice penale
- Leggi ordinarie L.
- Atti normativi del governo:
 - Decreti legge D.L.
 - Decreti legislativi D.Lgs
 - Decreti del Presidente della Repubblica D.P.R.
<1988



- Referendum abrogativi

GERARCHIA FONTI SECONDARIE

5

Applicative delle fonti primarie e da esse traggono validità ed efficacia:

- Decreti Ministeriali D.M.
- Decreti del presidente del consiglio dei ministri D.P.C.M.
- Regolamenti esecutivi
- Norme tecniche
- D.P.R. dopo il 1988
- Circolari

GERARCHIA FONTI SECONDARIE

6

- Contratti collettivi
- Regolamenti governativi e di altre autorità
 - Di esecuzione
 - Di attuazione e integrazione
 - Indipendenti (disciplinano materie non regolate da leggi)
 - Delegati (su delega del parlamento, disciplinano ex-novo abrogando una norma primaria esistente)

I regolamenti vengono emanati con D.P.R. e sono pubblicati sulla gazzetta ufficiale.

GERARCHIA FONTI SECONDARIE

7

- Lo schema va integrato con La fonte normativa rappresentata dall'Unione Europea (ex CEE) che mediante trattati ed accordi ha il potere di emanare **direttive** che devono essere recepite ovvero **adattate alle norme dello stato membro** previgenti.
- e anche **regolamenti, raccomandazioni, pareri e decisioni** [queste immediatamente efficaci]

ITER della Legge

8

- ⇒ Approvazione (Parlamento)
- ⇒ Promulgazione (Presidente della Repubblica)
- ⇒ Pubblicazione su G.U. (subito dopo promulgazione)
- ⇒ Vacatio Legis di 15 GG (con eccezioni)
- ⇒ Entrata in vigore (obbligatorietà e principio *ignorantia legis non excusat*)
- ⇒ Abrogazione (con disposizioni attuative e transitorie)
- ⇒ Vigenza della nuova Legge